



---

# Simulazione dell'Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista

Roma 7 novembre 2018

Valeria Annamaria Iaria  
Dottore Commercialista e Revisore Legale

---



---

## Traccia:

- Il candidato illustri le caratteristiche del concordato preventivo delineando le principali differenze tra il concordato «ordinario» ed il concordato «con riserva» ponendo particolare attenzione alla fase prenotativa
- Si traccino infine le principali differenze tra concordato preventivo e concordato fallimentare



---

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale volta alla composizione della crisi d'impresa ed è regolato dalle norme della Legge Fallimentare in particolare dagli artt. 160 e seguenti del titolo III.

La Legge Fallimentare – Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è stata oggetto di più riforme dal 2006 fino agli ultimi interventi avvenuti nel corso dell'anno 2015.

Il concordato preventivo si svolge interamente, a differenza di altri istituti quali i piani di risanamento ex art. 67 L.F. e gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., **in ambito giurisdizionale** ed è quindi sottoposto al controllo e alla vigilanza del Tribunale per tutta la durata della procedura.

---



---

Alla procedura di concordato preventivo può ricorrere un imprenditore il quale versa in uno stato di crisi o di insolvenza e che sia in possesso dei requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 della Legge Fallimentare.

Debbono quindi ricorrere le seguenti **tre condizioni**:

1. Deve esercitare un'attività commerciale
2. Deve versare in uno stato di crisi o di insolvenza
3. Deve superare almeno una delle soglie di fallibilità indicate dall'art. 1 L.F.



---

Nel caso di domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, 6 comma, L.F., è richiesto un ulteriore requisito ossia che il debitore ricorrente non abbia presentato nei due anni precedenti una domanda analoga cui non abbia fatto seguito all'ammissione della procedura o l'omologazione di una procedura di Ristrutturazione dei Debiti.

La domanda di ammissione alla procedura di concordato deve essere decisa dagli organi amministrativi della società, così come previsto dall'art. 152 L.F. dalla lettura del quale risulta che per le società di capitali, la deliberazione deve risultare da verbale redatto da Notaio e deve essere depositata ed iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2426 c.c. (art. 161, IV comma L.F.).

Il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo viene proposta con **ricorso sottoscritto dal debitore**.

La domanda viene presentata al Tribunale dove la società ha la propria sede principale ed il trasferimento della società intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

---



---

## Caratteristiche principali del concordato preventivo

- trattamento differenziato per i creditori: pagamento parziale dei creditori privilegiati nel rispetto della *par condicio* ovvero se il concordato non è in continuità pagamento dei chirografari nella misura minima del 20%;
- possibilità di presentare un concordato «con riserva»;
- tutela del patrimonio del debitore (blocco azioni esecutive e cautelari, inefficacia delle prelazioni);
- scelta della tipologia di concordato: liquidatorio (ad esempio prevedendo la cessione dei beni) o di risanamento (ad esempio con un concordato in continuità);
- possibilità dei creditori di fare proposte concorrenti e anche offerte concorrenti in caso di concordato chiuso;
- proposizione di eventuale transazione fiscale e previdenziale per i crediti tributari e contributivi;
- approvazione a maggioranza dei creditori (50%+1): omologa da parte del tribunale che vincola tutti i creditori anche i dissenzienti o gli estranei (compresa l'amministrazione finanziaria); abolizione silenzio-assenso dei creditori in fase di approvazione, previsto fino ad agosto 2015;
- preeducibilità dei crediti sorti in base ad atti di ordinaria amministrazione;
- deposito spese di procedura;
- forte controllo del tribunale sia nella fase di ammissibilità del piano sia nella successiva fase di omologa



*Vedi a tal proposito la circolare del Tribunale di Roma in ordine alla nuova soglia di pagamento dei creditori chirografari a seguito del d.l. 27.6.2015 n. 83, convertito nella l. 6.8.2015 che ha modificato l'art. 160 l.f.*

## **Concordato liquidatorio, concordato in continuità e concordato misto**

### **Concordato preventivo «liquidatorio»**

- mutamento strutturale dello scopo d'impresa che da lucrativo diviene liquidatorio;
- la prosecuzione dell'attività è volta alla mera conservazione del patrimonio;
- la proposta concordataria «deve assicurare» il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari

### **Concordato preventivo con continuità aziendale 186- bis L.F.**

- non si realizza mutamento di scopo: il debitore continua a perseguire finalità lucrative;
- il debitore può porre in essere nuove operazioni con conseguente assunzione di nuovi rischi;
- nessun limite con riferimento alle percentuali di pagamento dei creditori chirografari
- Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso i creditori muniti di cause di prelazione non hanno diritto al voto


### **Concordato misto**

Il fabbisogno concordatario viene soddisfatto attraverso i flussi di cassa netti generati dalla gestione aziendale ma potrebbe assistersi, al contempo, ad una parziale liquidazione di alcuni assets non più funzionali all'esercizio dell'impresa (cd. concordato parzialmente liquidatorio).

**La distinzione fra il concordato liquidatorio e quello in continuità deve essere individuata nell'oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte dell'imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo, con conseguente applicazione della specifica disciplina, in termini di benefici e oneri.**

## Concordato con riserva (o in bianco)

## Concordato ordinario



RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 161, COMMA 6, L.FALL.

PER

\*\*\*

La Società...., P.I./C.F. n. ...., con sede in ....., alla via....., n. ...., iscritta nel Registro delle Imprese di .... con n. REA ....., in persona dell'Amministratore unico ....., giusta determinazione adottata ai sensi degli artt. 161, comma 4, e 152, comma 2, l.fall. redatta per atto Notaio .... in data .... elettivamente domiciliata in \_\_, alla via ....., n. ...., presso e nello studio dell'Avv. ...., C.F. n. ...., P.E.C....., fax n. ...., che la rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto (oppure a margine del presente atto), espone quanto segue.

Sulla determinazione di ricorrere allo strumento giuridico del concordato c.d. in bianco.... (indicare le ragioni poste a base del ricorso allo strumento previsto dall'art. 161, comma 6, l.fall.)

Breve storia della società e ragioni della crisi

La Società, iscritta al Registro delle Imprese di....al numero .... (C.F.... e P.I. ....), capitale sociale sottoscritto e versato per Euro .... (.../00), si è costituita con atto del.....,rep. .... e racc....., rogito Notaio .... in .... ed ha sede alla Via ....

Il capitale sociale è attualmente così detenuto: ....

L'attività d'impresa si realizza e sviluppa attraverso ....(descrivere compagine sociale, principali vicende societarie nonché ragioni della crisi)

Cenni sulla natura della proposta e sul piano in corso di predisposizione.... (indicare in linea generale il piano che la società intende predisporre entro il termine che verrà assegnato dal Tribunale)

Sul deposito della documentazione prevista dall'art. 161 comma 6 l.fall.... (indicare i documenti prodotti, ex art. 161, comma 6, l.fall., unitamente alla domanda di concordato).

Richiesta di termine per la presentazione di proposta concordataria e relativo piano

L'art. 161, comma 6 l.fall., prevede che il Tribunale stabilisca un termine per il deposito della proposta concordataria, del piano concordataria e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.fall., compreso tra sessanta e centoventi giorni, prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Nel caso in cui sia in itinere procedimento per la dichiarazione di fallimento della Società ricorrente, il termine è tuttavia fissato in sessanta giorni prorogabili, per giustificati motivi, di non più di altri sessanta.

In considerazione del fatto che ....(indicare quale sia il caso concreto e conseguentemente il termine che si chiede al Tribunale di assegnare)

Tanto premesso,

la Società ....., come sopra rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall.:

-presenta ricorso per concordato preventivo, secondo la domanda come sopra svolta;

-deposita i bilanci sociali relativi agli ultimi tre esercizi nonché l'elenco dei creditori con la indicazione dei rispettivi crediti;

-riserva di presentare proposta di concordato, piano concordataria e documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161, comma 2 l.fall., entro il termine che sarà stabilito dal Tribunale.

Si allegano i seguenti documenti (in copia):

- determinazione dell'amministratore unico redatta per atto Notaio .... in data .... exartt. 161, comma 4 e 152 l.fall.

- visura camerale della Società....

- nn. 3....Bilanci di esercizio chiusi al ....

- situazione patrimoniale al ....

- elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti....(eventuale ulteriore documentazione)



---

## **CONCORDATO FALLIMENTARE ART. 124 E SS. L.F.**

### **PRINCIPALI DIFFERENZE TRA CONCORDATO PREVENTIVO E CONCORDATO FALLIMENTARE**

Il concordato fallimentare è una causa di cessazione del fallimento ed è uno strumento diretto a realizzare, nel rispetto della par condicio, il soddisfacimento di tutti i creditori per il pagamento (parziale) dei loro crediti. Si può quindi affermare che la differenza sostanziale tra i due istituti è che il concordato preventivo è uno strumento finalizzato ad evitare la procedura di fallimento, mentre il concordato fallimentare è un mezzo per concluderla sostituendo alla liquidazione fallimentare ed alla ripartizione dell'attivo, un piano di soddisfacimento dei creditori più celere e conveniente.



## Differenza tra Concordato Preventivo e Concordato Fallimentare

---

Il concordato fallimentare costituisce un momento negoziale del fallimento, trattandosi di un accordo tra chi lo propone e i creditori concorsuali. La dottrina l'ha nominato "fallimentare" per mettere in luce la sua collocazione interna alla procedura fallimentare, a differenza del concordato preventivo che invece vuole prevenire l'apertura della stessa.

Quindi mentre il concordato preventivo è un accordo per evitare il fallimento, il concordato fallimentare è un mezzo per concluderlo che sostituisce la liquidazione fallimentare e la ripartizione dell'attivo con un soddisfacimento concordato con i creditori, più celere e quindi più conveniente.

Il concordato fallimentare si inserisce, prendendone il posto, solo nel fallimento già aperto; il concordato preventivo, al contrario, può essere instaurato solo prima della dichiarazione di fallimento. In questo modo, mentre il concordato fallimentare mira ad accelerare la chiusura e la cessazione degli effetti del fallimento, quello preventivo vuole evitare l'apertura della procedura e l'insorgere dei gravosi effetti che ne discendono.

---



---

La proposta di concordato può essere presentata:

- **da uno o più creditori o da un terzo**, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato;
- **dal fallito, da società cui egli partecipi o da società** sottoposte a comune controllo solo **dopo un anno** dalla dichiarazione di fallimento ed entro **i due anni** dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.



---

### Esame della proposta art. 125 L.F.

La proposta di concordato viene presentata al Giudice Delegato il quale chiede il parere al curatore relativamente ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.

Acquisito il parere **favorevole** del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, la stessa viene comunicata a cura del curatore ai creditori ai quali viene fissato un termine non inferiore ai venti giorni entro il quale far pervenire nella cancelleria del Tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.

Se la proposta contiene condizioni differenziate per singole classi di creditori, prima di essere comunicata ai creditori deve essere sottoposta al giudizio del Tribunale per la verifica del corretto utilizzo per la formazione delle classi e dei trattamenti differenziati.

In caso di più proposte di concordato il C.d.C sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori, ma il curatore può chiedere al G.d. la trasmissione di proposte non scelte dal comitato.

Le proposte per essere sottoposte alla disamina dei creditori devono pervenire al G.d. prima che questo abbia già ordinato la comunicazione di altre proposte ai creditori.

---



---

### Approvazione del concordato art. 128 L.F.

**Il concordato è approvato** con il voto favorevole dei creditori che rappresentano **la maggioranza** dei crediti ammessi al voto

- i creditori privilegiati non votano se la proposta prevede il loro integrale soddisfacimento salvo che gli stessi non rinuncino al proprio privilegio
- in caso di parziale soddisfazione del credito privilegiato essi vengono considerati chirografari per la rimanente parte del credito e per questa partecipano al voto

In presenza di classi il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano **la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime**

In caso di pluralità di proposte di concordato è approvata quella che ha conseguito il maggior numero di consensi tra i creditori ammessi al voto ed in caso di parità di consensi tra più proposte è approvata quella presentata per prima.

---



---

## Differenze sostanziali

### CONCORDATO FALLIMENTARE

- **Proponente:** Creditori, terzi e fallito quest'ultimo dopo un anno dalla dichiarazione del fallimento e entro due anni dalla esecutività dello stato passivo
- **Votazione:** per il raggiungimento del quorum meccanismo del silenzio assenso
- **Amministrazione beni:** al curatore

### CONCORDATO PREVENTIVO

- **Proponente:** imprenditore
- **Votazione:** esplicitazione del voto favorevole
- **Amministrazione beni:** all'imprenditore



---

# Grazie per l'attenzione

Valeria Annamaria Iaria

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Con studio in Roma, Viale Liegi n. 44

Email: [v.iaria@rocchieassociati.it](mailto:v.iaria@rocchieassociati.it)

---